

Piano d'azione prevenzione inquinamento atmosferico

Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore per i residenti in Regione Lombardia

Controllo obbligatorio delle emissioni da gas di scarico dei veicoli a motore per i residenti in Regione Lombardia.

Nell'ambito delle misure di contenimento delle emissioni in atmosfera e a tutela della qualità; dell'aria la Giunta Regionale, con delibera n. 5276 del 2 agosto 2007, ha approvato la nuova disciplina in materia di controllo dei gas di scarico dei veicoli a motore (in attuazione dell'art.17 della legge regionale 11 dicembre 2006 n. 24).

Tale disciplina prevede l'**obbligo** da parte di tutti i cittadini **residenti** in Regione Lombardia di effettuare **annualmente il controllo dei gas di scarico** derivanti dai veicoli a motore.

CHI DEVE FARE IL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO

Sono sottoposti a controllo obbligatorio dei gas di scarico da effettuare con frequenza annuale:

a. gli autoveicoli a motore (come definiti all'articolo 54 del decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada") ad uso proprio o di terzi, destinati al trasporto di persone o di merci, di proprietà; di residenti in Lombardia, immatricolati dal 1 gennaio 1970, dotati di:

- motore a benzina, gpl, gas
 - motore diesel
- b. i veicoli di cui alla precedente lettera a) di nuova immatricolazione, non ancora soggetti alla prima revisione (prevista dall'articolo 80, comma 3, del decreto legislativo 285/92) che abbiano percorso **più di 80.000 km**

CHI È; ESCLUSO DAL CONTROLLO DEI GAS DI SCARICO

a. i veicoli di **nuova immatricolazione**, non ancora soggetti alla prima revisione e che non abbiano percorso più di 80.000 km;

b. i veicoli classificati d'interesse **storico o collezionistico** (iscritti in uno dei registri previsti all'articolo 215 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada")

c. i veicoli che abbiano effettuato nell'anno in corso le verifiche delle emissioni in sede di **revisione** (di cui all'art. 80 del Nuovo Codice della Strada)

Sono infatti considerate valide, ai fini del rispetto delle disposizioni regionali relative al controllo dei gas di scarico, le verifiche delle emissioni effettuate in sede di **revisione**.

DOVE EFFETTUARE IL CONTROLLO

Il controllo dei gas di scarico degli autoveicoli é effettuato dalle **autofficine autorizzate** da specifica autorizzazione provinciale.

Per gli autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, sia superiore a otto, per quelli destinati al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate nonché per gli altri autoveicoli individuati dalla normativa specifica, il controllo dei gas di scarico è; effettuato dai relativi uffici provinciali della Motorizzazione Civile.

QUANTO COSTA IL CONTROLLO OBBLIGATORIO

Le tariffe da corrispondere alle autofficine per l'effettuazione del controllo dei gas di scarico sono:

- **€ 12,00**, IVA inclusa per i veicoli dotati di unica alimentazione;
- **€ 16,00**, IVA inclusa, per i veicoli dotati di doppia alimentazione (cosiddetta "bifuel");

SCADENZE

Il termine di adeguamento alla nuova disciplina regionale è; fissato al **31/07/2008**, per cui le sanzioni sono applicabili a far tempo dall'**1/08/2008**.

L'inosservanza dell'obbligo di controllo annuale dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50 a € 300 mentre la mancata esibizione della documentazione attestante l'effettuazione del controllo dei gas di scarico comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 25 a € 150.